

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 41

18 maggio 2021

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA ZAMBONI

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BIODISTRETTI

Oggetto assembleare n. 3378


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Inquadramento sull'agricoltura biologica in Emilia-Romagna

Secondo l'ultimo rapporto sull'agricoltura biologica, redatto dal Servizio agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, le imprese biologiche attive nella nostra regione al 31 dicembre 2019 (Tabella 1.1.1) hanno raggiunto la quota di **6434** (erano 6.284 nel 2018, +2,4%). Nel computo totale sono comprese anche le imprese che pur avendo la sede legale ubicata in altre regioni svolgono attività produttive in Emilia-Romagna. **A livello nazionale**, ma in questo caso distribuendo gli operatori considerando l'unica sede legale delle imprese, l'Emilia-Romagna è la **quinta regione** in Italia, con 6.141 imprese in totale (Grafico1.1.1).

In Emilia-Romagna l'ultimo anno ha registrato un consolidamento del numero di imprese aderenti; dal 2014 ad oggi, cioè negli ultimi 6anni, il numero complessivo delle imprese biologiche regionali ha avuto un **incremento del 66%** (+2.558aziende), contro un + 49%della media nazionale (Grafico1.1.1). Continuando l'analisi utilizzando il dato comprensivo delle imprese che, seppur ubicate fuori regione, operano nel territorio regionale, con riferimento al periodo di programmazione dello Sviluppo Rurale UE 2014-2020 le imprese di produzione primaria–agricola, zootecnica, acquacoltura–hanno avuto un notevole sviluppo. Nel 2019 raggiungono quota 5.156 con un **+71,4%** sul 2014. Anche le imprese impegnate nella trasformazione risultano nei sei anni stabilmente in crescita; ora sono 1.278 (**+47,4%**) dal 2014. Sono addirittura raddoppiate le imprese dedite all'import con un **+105%** sul 2014. Questi valori evidenziano un settore produttivo regionale in salute (Tabella 1.1.1e Grafico 1.1.2).



La superficie agricola condotta con il metodo biologico nel 2019 ha raggiunto quota 164.879 ettari (**+5,7%** rispetto al 2018): essa rappresenta il **15,25% della SAU** regionale (1.081.217 ha, indagine SPA 2016).

Grafico 1.1.1 Numero imprese biologiche per categoria in Italia, 2019

Le imprese di produzione in regione, ricomprendendo anche le aziende che in aggiunta alla produzione primaria svolgono attività di trasformazione e commercio, sono 5.007 e poiché segue Sicilia, Calabria, Puglia e Campania la nostra regione è la prima fra le regioni del nord.

Per ciò che riguarda le imprese appartenenti al settore secondario e terziario, cioè impegnate nella trasformazione e commercializzazione di materie prime biologiche e prodotti finiti biologici, quali piccole e medie industrie di frantoi, caseifici, salumifici, mulini, mangimifici, cantine, di produzione di prodotti da forno, ecc., l'Emilia-Romagna e la Lombardia sono le regioni più importanti.

Fonte: elaborazione su dati Banca Dati Vigilanza - SIAN 2019 (dato non ufficiale)

Grafico 1.1.2 Andamento imprese biologiche in Italia e in Emilia-Romagna, 2009-2019

Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna elaborazione su dati SINAB e Agribio

Tabella 1.1.1 Andamento n. imprese biologiche per categoria in Emilia-Romagna, 2014-2019

numero IMPRESE	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Diff. 2019/18	Diff. 2019/14
<i>preparatori puri</i>	1.173	1.130	1038	982	900	816	3,8%	43,8%
<i>preparatori/importatori</i>	105	87	78	69	53	51	20,7%	105,9%
n. preparatori	1.278	1.217	1.116	1.051	953	867	5,0%	47,4%
<i>produttori agricoli puri</i>	4.431	4.422	3840	3459	2886	2665	0,2%	66,3%
<i>acquacoltura</i>	27	22	13	16	14	14	22,7%	92,9%
<i>produttori agricoli e preparatori</i>	696	621	582	504	309	326	12,1%	113,5%
<i>produttori/preparatori/importatori</i>	2	2	4	4	3	4	0,0%	-50,0%
n. produttori	5.156	5.067	4.439	3.983	3.212	3.009	1,8%	71,4%
TOTALE	6.434	6.284	5.555	5.034	4.165	3.876	2,4%	66,0%

Fonte: Assessorato Agricoltura Regione Emilia-Romagna elaborazione su dati Agribio 2019

Il quadro di riferimento normativo dei Biodistretti

A livello nazionale i Biodistretti trovano il loro riferimento normativo nel D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", secondo le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Nel suddetto Decreto i Biodistretti sono identificati tra i Distretti del Cibo di cui al punto h) dell'art. 13:

h) i Biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

La regione Emilia-Romagna ha successivamente emanato la Deliberazione di Giunta n. 1816 del 28/10/2019 con la quale ha individuato i Distretti del Cibo e ha definito le disposizioni applicative per il loro riconoscimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 de D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

Le tipologie dei distretti del cibo individuate nella suddetta delibera regionale, riportate nell'Allegato 1 punto 2, sono le stesse del suddetto decreto. I Biodistretti mantengono pertanto la stessa definizione e la stessa lettera h):

h) i Biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

Ad oggi non esiste una legge regionale specifica che disciplini nel dettaglio e valorizzi i Biodistretti.

Azioni per lo sviluppo del biologico presenti nel MANDATO DI PROGRAMMA 2020-2025

La Regione Emilia-Romagna, per il periodo di mandato 2020-2025, si è impegnata a dare un notevole impulso al settore del biologico.

Tra le azioni di mandato dell'assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale e Pari opportunità relative al punto "Sostegno al lavoro e all'impresa in Appennino" è indicato infatti quello di ***"incentivare e supportare i Biodistretti attraverso l'emanazione di una legge regionale"***, mentre tra le azioni di mandato dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, relative al punto "Resilienza e adattamento al cambiamento climatico" è compresa ***"la riduzione degli input chimici di fertilizzanti e fitofarmaci attraverso il sostegno alla diffusione dell'agricoltura biologica e della di produzione integrata con l'obiettivo di arrivare entro il 2030 a coprire più del 45% della SAU con pratiche a basso input di cui oltre il 25% a biologico"***, relativamente al punto "Educazione alimentare e lotta allo spreco" si legge ***"la promozione dell'inserimento dei prodotti biologici nella ristorazione collettiva (in collaborazione con gli assessorati al Commercio e alla Scuola"***.

Biodistretti in itinere sul territorio regionale

1) Biodistretto nell'Appennino Bolognese:

Nel 2018 il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell'Appennino Bolognese ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna il progetto denominato *"Studio di fattibilità per un Biodistretto dell'Appennino Bolognese"*.

Il progetto è stato successivamente approvato (determina regionale n. 1092 del 23/01/2019) e finanziato con euro 38.569,60 tramite il PSR 2014-2020 Azione 19.2.02 -9.A.4 -FOCUS AREA 3.A) *"Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare, attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere core, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali."*.

La creazione del Biodistretto dell'Appennino Bolognese prevede due fasi:

La FASE 1 "Studio di fattibilità" (attualmente in fase conclusiva) e **la FASE 2 "Sviluppo del percorso partecipativo"**.

Lo studio di fattibilità è consistito in:

A. Indagine territoriale

B. Diffusione, coinvolgimento, sensibilizzazione e divulgazione:

La FASE 2 "Sviluppo del percorso partecipativo" consisterà in: - Definizione territoriale del Biodistretto - Predisposizione delle bozze protocolli - Accompagnamento ad aziende e comuni - Animazione, coinvolgimento, sensibilizzazione.

2) Biodistretto Valli del Panaro:

Il biodistretto del Panaro riguarda il territorio accomunato dal bacino idrografico del fiume Panaro e dei suoi affluenti, compreso tra le sorgenti montane e l'inizio della pianura, per ragioni di qualità ambientale.

Vi ricadono 22 comuni: Fanano, Sestola, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama, Mocogno, Montecreto, Pavullo, Serramazzoni, Maranello, Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Montese, Zocca, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia e Modena.

Le finalità, indicate all'indirizzo web <https://presidiopanaro.wordpress.com/biodistretto/>, sono: valorizzare e promuovere la diffusione del metodo di produzione biologica in campo agricolo, zootecnico, forestale ed agro-alimentare, come modello culturale di gestione sostenibile del territorio a livello economico, ambientale e sociale; promuovere la piccola impresa contadina e le attività artigianali di trasformazione dei prodotti che applicano il metodo di produzione biologica sul territorio del Biodistretto, ad esempio facilitando forme di commercio alternative alla grande distribuzione che possano accorciare la filiera e favorire il rapporto diretto tra produttore e consumatore; promuovere il consumo consapevole del cibo derivato da metodi di produzione biologica, valorizzando la qualità del prodotto, la stagionalità, le tecniche, i luoghi, il territorio e le sue espressioni; promuovere tra gli associati occasioni di formazione, informazione e condivisione di principi e tecniche di produzione biologica, applicate a tutta la filiera agro-alimentare, nonché al commercio, al turismo, all'ospitalità e alla ristorazione.

Le fasi del Biodistretto

FASE 1: progetto e creazione (2017-2021)

- Studio di fattibilità (2017-2018)
- Presentazione del progetto, raccolta d'interesse, bozza di Statuto
- Costituzione dell'Associazione a fine APRILE 2021!

FASE 2: inizio attività (2021)

- Organizzazione attività: regolamento di partecipazione aziende;
- Punto vendita a Vignola (regolamento) e mercato sperimentale mensile (poi quindicinale, settimanale ...)
- Eventi informativi-formativi, diffusione, ricerca soci

FASE 3: attività a regime (2022 ...)

- Sistemi di garanzia interni (Certif. Collettiva UE, Garanzia Partecipata)
- Visite alle aziende, replica delle attività in più località del BioD
- Mense scolastiche
- Marchio BioD

3) Biodistretto della Val Bidente e dell'Alta Val Rabbi:

Il Biodistretto della Val Bidente e dell'Alta Val Rabbi comprende i comuni di Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore.

Un protocollo d'intesa, siglato nel 2019, sancisce la collaborazione tra le suddette amministrazioni comunali e Coldiretti, partendo dal riconoscimento condiviso di un Codice Etico, con l'obiettivo di sviluppare azioni determinate di promozione economica, sociale e territoriale.

Comune di Santa Sofia: creazione e tutela della filiera della fauna selvatica, utilizzando strutture già presenti sul territorio (Macello Comunale di Santa Sofia), Enti Locali (Parco Foreste Casentinesi), con lo scopo di creare valore di filiera e regolamentare la diffusione incontrollata della fauna selvatica con la collaborazione del Corpo Forestale e di personale specializzato.

Comune di Galeata: creazione di un circuito che valorizzi il patrimonio storico del territorio, in collaborazione con gli altri Comuni e le Pro-Loce locali. Gli itinerari e gli eventi coinvolgeranno le strutture già presenti sul territorio ed incentiveranno l'apertura e lo sviluppo di nuove attività turistiche.

Comune di Civitella di Romagna: creazione di un progetto pilota che si basa sull'utilizzo dei prodotti agricoli locali nelle mense scolastiche. Verranno inoltre svolte giornate informative per bambini e genitori oltre che giornate dedicate alle attività pratiche presso fattorie didattiche e aziende agricole.

Comune di Meldola: creazione dell'immagine istituzionale del progetto, grazie alle strutture già presenti sul territorio (IRST, Istituto Davide Drudi) mediante convegni, seminari, comunicati stampa sulle attività promosse dalla rete dei Comuni (a tal proposito si ricorda lo studio interventistico già avviato dall'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) in collaborazione con Università di Bologna, Consorzio Eco-Simbiotico e Coldiretti Forlì-Cesena, finalizzato ad analizzare gli effetti sulla salute umana del consumo di prodotti provenienti da agricoltura biologica e simbiotica del Bio-Distretto).

Ottimizzare la qualità dei servizi ambientali adottando politiche attive per la tutela dell'ambiente e dell'acqua.

Impostazione generale del progetto e articolato di legge

La presente proposta di legge è composta in totale da dieci (10) articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti.

La legge, proseguendo ed ampliando quanto disposto dalla normativa nazionale, intende (art. 1), disciplinare e promuovere i Biodistretti a livello regionale creando "un'alleanza" tra agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni, con **lo scopo di diffondere la cultura del biologico, i principi dell'agro-ecologia e favorire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela della biodiversità e le esigenze socioeconomiche dei territori e delle comunità insediate.**

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con la creazione dei Biodistretti sono in sintesi:

- promuovere e favorire **la libera aggregazione delle imprese** collegate all'agricoltura biologica;
- valorizzare e sostenere tutta le fasi che costituiscono **la filiera del biologico** (produzione, confezionamento, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e promozione);
- promuovere e sostenere **l'agricoltura sociale**;
- favorire e semplificare l'applicazione delle **norme di certificazione biologica e ambientale**;
- promuovere **la coesione e la partecipazione** dei soggetti economici e sociali dei territori;
- promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della **biodiversità**, agricola e naturale, del **paesaggio** e del **patrimonio storico culturale**;
- applicare i concetti di **sostenibilità economica, ambientale ed energetica** alla filiera, in un'ottica di **uso razionale dell'energia** e delle **fonti energetiche rinnovabili**, incentivando la diffusione dei **sistemi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche**;
- favorire la **riduzione dell'impatto ambientale**, delle **emissioni di gas serra** e della produzione dei **rifiuti**, la salvaguardia delle **risorse idriche**, la **limitazione di consumo di suolo**;
- promuovere **l'apicoltura**;
- promuovere e sostenere le **attività ecocompatibili collegate all'agricoltura biologica**, quali l'offerta di prodotti biologici anche trasformati nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, la filiera corta, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'eco-turismo, il turismo culturale e quello enogastronomico;

In conformità alla normativa statale, i **Biodistretti** (art.2) sono definiti quali sistemi produttivi locali, costituiti da agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali, che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica.

Su proposta del **Comitato Esecutivo del Biodistretto (CEBio)** (art.3), soggetto gestore costituito tra gli enti locali e i soggetti rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel territorio, la Giunta regionale individua e riconosce con propria deliberazione il Biodistretto nella forma giuridica indicata dallo stesso CEBio e comunica al Ministero competente in materia di agricoltura il Biodistretto individuato e riconosciuto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.

Strumento di programmazione è la **Carta del Biodistretto** (art. 4) che, elaborata dal soggetto gestore CEBio, è approvato dalla Giunta regionale. Il piano ha durata triennale e contiene, in particolare, una relazione sulla situazione esistente, la strategia di sviluppo e gli interventi da realizzare. Il piano è attuato dal soggetto gestore mediante **programmi annuali** nei quali sono specificati gli **interventi** relativi all'anno di riferimento e le relative risorse necessarie o disponibili.

E' istituito un **Fondo regionale per la promozione dei Biodistretti** (art.5) ripartito secondo i criteri definiti in un apposito **regolamento regionale** (art.6) nel quale sono definiti, altresì, le modalità per l'elaborazione dei programmi annuali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi della Regione (art.7), per i relativi controlli (art.8).

L'articolo 9 interviene sugli **aspetti finanziari** e l'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

La Regione fornisce, anche attraverso il proprio sito istituzionale, la divulgazione dei Biodistretti costituiti e dei relativi risultati raggiunti.

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

Art. 1 Finalità e obiettivi

Art. 2 Definizione

Art. 3 Comitato Esecutivo del Biodistretto (CEBio). Individuazione e costituzione del Biodistretto

Art. 4 Carta del Biodistretto

Art. 5 Ulteriori misure regionali di promozione dei Biodistretti

Art. 6 Regolamento regionale

Art. 7 Rispetto della normativa dell'Unione europea

Art. 8 Clausola valutativa

Art. 9 Disposizioni finanziarie

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

1. **La presente legge**, in conformità alla normativa dell'Unione europea, in particolare al regolamento (CE) n. 2018/848/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 concernente i controlli in materia di produzione agricola ed agroalimentare biologica, nonché alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 "*Norme per il settore agroalimentare biologico. abrogazione della l.r. 26 ottobre 1993, n. 36*" e successive modifiche, **disciplina, riconosce, promuove e favorisce** la libera aggregazione delle imprese in Biodistretti, al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità.

La coltivazione e la produzione biologica devono necessariamente essere concepite come attività che contribuiscano alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

2. La Regione, con la presente legge, si prefigge di:

- a) riconoscere, promuovere e favorire la libera aggregazione delle imprese in Biodistretti;

- b) migliorare e valorizzare la filiera dei prodotti biologici (la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione, la promozione dei prodotti biologici) e i rapporti commerciali tra i diversi soggetti;
- c) favorire e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica e ambientale previste dal regolamento (CE) n. 2018/848/UE e dalla normativa statale;
- d) facilitare i rapporti tra le imprese e la Pubblica Amministrazione;
- e) promuovere l'agricoltura sociale incentivando l'uso delle risorse umane nelle aziende agricole per fini educativi, ricreativi e di inclusione;
- f) favorire la partecipazione di tutti gli stakeholder presenti sul territorio del Biodistretto;
- g) valorizzare le attività legate all'agricoltura biologica, quali la vendita diretta, l'attività agrituristica, l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, il turismo rurale, culturale ed enogastronomico;
- h) promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, agricola e naturale, del paesaggio e del patrimonio storico culturale;
- i) applicare i concetti di eco-sostenibilità economica, ambientale ed energetica alla filiera, in un'ottica di uso razionale delle energie e delle fonti energetiche rinnovabili, incentivando la diffusione dei sistemi di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;
- j) sostenere l'apicoltura in quanto attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità;
- k) favorire azioni volte alla riduzione delle emissioni di gas serra e della produzione *pro capite* dei rifiuti;
- l) limitare il consumo di suolo;
- m) salvaguardare le risorse idriche incentivando le migliori tecniche di risparmio delle stesse;

Art. 2 (Definizione)

1. Ai fini della presente legge si definiscono Biodistretti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*" e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti da agricoltori e allevatori, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali, che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e comunque caratterizzati in particolare:

- a) dalla tutela delle produzioni tipiche locali;
- b) da una realtà territoriale omogenea e tipicizzante del territorio derivante dall'integrazione tra le attività locali e dall'esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;
- c) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura;
- d) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette nonché le aree ricadenti nella rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

- e) da un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità;
- f) dalla sostenibilità ambientale attraverso l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente e l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili, in particolare i sistemi di autoconsumo e le comunità energetiche;

2. È vietata la costituzione di Biodistretti comprendenti aree fortemente inquinate ed aree da bonificare, quali i siti di interesse nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento.

Art. 3

(Comitato Esecutivo del Biodistretto (CEBio). Individuazione e costituzione del Biodistretto)

1. Il Comitato Esecutivo del Biodistretto, di seguito denominato CEBio, costituito tra gli enti locali ricadenti nel territorio del distretto ed i soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del sistema economico e sociale che operano nel medesimo territorio, promuove l'individuazione e la costituzione del Biodistretto.

2. Ai fini di cui al comma 1, il CEBio, formula e sottopone alla direzione regionale competente in materia, la proposta di individuazione e costituzione del Biodistretto ai fini della relativa istruttoria.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 2, la Giunta regionale, verificato che sussistono le caratteristiche previste dall'articolo 2, individua e riconosce con propria deliberazione il Biodistretto e, sulla base della proposta di cui al comma 2, ne promuove la costituzione nella forma giuridica individuata per la gestione del distretto dal CEBio.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 228/2001, la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il Biodistretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 3.

Art. 4

(Carta del Biodistretto)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura e ambiente, approva la Carta del Biodistretto, di seguito denominata Carta, elaborata dal relativo CEBio.

2. La Carta contiene, in particolare:

- a) la denominazione del Biodistretto comprensivo di un marchio che lo rappresenti;
- b) i riferimenti della figura nominata dal CeBio a rappresentare il Biodistretto;
- c) una relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura biologica e del Biodistretto;
- d) gli obiettivi, le motivazioni e i risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo;

- e) gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti, con particolare riguardo allo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- f) gli interventi e i progetti per promuovere l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente;
- g) i progetti per l'uso razionale ed eco sostenibile delle materie prime e delle risorse energetiche, nonché per l'installazione di sistemi di autoconsumo collettivo e/o la creazione di comunità energetiche;
- h) gli interventi e i progetti che i comuni ricompresi nel territorio del Biodistretto sono tenuti a realizzare per assicurare le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente e per aderire ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia "rifiuti zero";
- i) i sistemi di misurazione dei risultati attesi relativi alle trasformazioni sociali, economiche, ambientali e culturali, condivisi dalle comunità locali che partecipano al Biodistretto;
- j) gli interventi e i progetti per promuovere investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari.

3. La Carta può contenere, altresì, l'indicazione degli strumenti di programmazione o di sviluppo del settore agricolo o rurale e degli altri strumenti di programmazione, dell'Unione europea, statale o regionale, rilevanti per la realizzazione della medesima Carta.

4. La carta ha validità triennale e può essere aggiornata nel corso del triennio.

5. Al termine di ciascun triennio, il CEBio trasmette alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione della Carta.

6. La Carta è attuata dal CEBio mediante specifici programmi annuali nei quali sono individuati, in particolare, gli interventi e i progetti tra quelli di cui al comma 2, da realizzare nell'anno di riferimento, i soggetti interessati e le relative forme di finanziamento.

7. La Regione contribuisce, in tutto o in parte, alla realizzazione degli interventi e dei progetti contenuti nei programmi annuali secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento di cui all'articolo 6.

8. La concessione del contributo regionale di cui al comma 7 è subordinata alla verifica dell'attuazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 2.

9. La Carta è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURERT) e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 5

(Ulteriori misure regionali di promozione dei Biodistretti)

1. La Regione istituisce un Fondo per la promozione dei Biodistretti, di seguito nominato Fondo, destinato alla realizzazione, in particolare, delle seguenti attività:

- a) analisi, studi e ricerche di mercato e di settore;

- b) azioni divulgative, informative e di educazione alimentare;
- c) organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere;
- d) diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;
- e) pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali.

2. Il Fondo è ripartito secondo le modalità e i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 6.

3. La Regione, compatibilmente con le norme dell'Unione europea e statali, individua nei propri strumenti di programmazione, i criteri sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti in materia agro-ambientale a progetti presentati da imprese certificate biologiche, singole o associate, operanti nel territorio del Biodistretto e dagli enti locali ricadenti nel medesimo territorio.

4. La Regione, anche attraverso il proprio sito *web*, favorisce la divulgazione dei Biodistretti costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

Art. 6 (Regolamento regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere sulla conformità dell'Assemblea Legislativa, adotta, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, un regolamento di attuazione nel quale sono definiti, in particolare:

- a) i criteri e i parametri per l'individuazione dei soggetti facenti parte del Biodistretto;
- b) le modalità per l'elaborazione dei programmi annuali di cui all'articolo 4, comma 6;
- c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 7, gli importi massimi di spesa e la relativa percentuale nonché le modalità di erogazione dei medesimi contributi;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera c) nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
- e) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;

Art. 7 (Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 8
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione della stessa e, in particolare, sugli interventi e sui progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 4 e sulle misure per la promozione dei Biodistretti.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 5, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", di due appositi fondi:

a) "Fondo per la realizzazione degli interventi dei Biodistretti - parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro _____ per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) "Fondo per la realizzazione degli interventi dei Biodistretti - parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro _____ per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

2. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 è istituito nel programma 01 della missione 16, titolo 1, il "Fondo per la promozione dei Biodistretti" a copertura degli interventi ivi previsti, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro _____ per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse per gli interventi in materia di agricoltura biologica derivanti dalle assegnazioni statali di cui al programma 01 della

missione 16, nonché le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, misura 11 "Agricoltura biologica".

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
 2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
-
-